

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO DI SCIENZE POLARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR-ISP) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA PER LA COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE SCIENTIFICA ED OPERATIVA DELLA COLLEZIONE ITALIANA DI BATTERI ANTARTICI (CIBAN-MNA)

Tra

l'Istituto di Scienze Polari, Sede Secondaria di Messina del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP), con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, c.a.p. 00185, e con Sede operativa in Messina, Spianata San Raineri n. 86, c.a.p. 98122, Codice Fiscale 80054330586 - P. IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore Prof. Carlo Barbante, nato a Feltre (BL) il 03/04/1963 e domiciliato per la carica presso la Sede Principale in Venezia Mestre, via Torino n. 155, c.a.p. 30172 (di seguito denominato "CNR-ISP")

e

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti UNIME), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, partita IVA 00724160833 C.F. 80004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972 e domiciliato per la carica presso l'Università.

Premesso

- che in base al Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 ed al suo Statuto, il CNR è Ente pubblico nazionale che, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, trasferire, valutare e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- che il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite Convenzioni con le Università, corsi di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
- che le attività del CNR si articolano in 7 macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, in ragione di ciascuna delle quali sono state individuate altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
- che la sua rete scientifica è composta da 90 Istituti che realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali in considerazione dell'articolazione e la diffusione su tutto il territorio nazionale e dell'elevato grado di multidisciplinarietà che lo distingue da tutti gli altri Enti di ricerca a livello internazionale;
- che per singoli progetti a tempo definito i Dipartimenti del CNR, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani od esteri (d'ora innanzi denominate "URT"), sulla base di specifiche convenzioni operative secondo le procedure di cui all'art. 26, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte;
- che ai sensi dello Statuto emanato il 6 ottobre 2006 l'Università di Messina "garantisce la libertà di didattica e di ricerca, e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, di partecipazione, di imparzialità, di trasparenza e di efficienza" e che

“organizza l’attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari” e che in base all’art. 3 viene stabilito che “L’attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con le altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative”;

- che sono tuttora attive collaborazioni tra Istituti del CNR e Dipartimenti dell’Università e che presso tali strutture si sono sviluppate forti interazioni tra ricercatori del CNR e dell’Università che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico che ha dato ricadute notevoli con la creazione di laboratori di ricerca altamente specializzati e qualificati in campo nazionale ed internazionale;
- che è interesse di entrambi gli Enti continuare e ulteriormente sviluppare, con l’utilizzazione delle rispettive risorse e nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse attraverso la collaborazione su progetti ed iniziative comuni di cui all’art. 14, comma 2, del D. Lgs. N. 127/2003 e nell’ambito di quanto previsto dall’art.21, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. N. 127/2003, in materia di mobilità del personale di ricerca del CNR verso l’Università e di professori e ricercatori universitari verso il CNR;
- che è riconosciuta da parte dell’Università l’opportunità di mantenere e incrementare tali forme di collaborazione al fine di arricchire le attività di formazione universitaria con l’alto contributo della ricerca scientifica avanzata e di contribuire allo sviluppo degli istituti di ricerca anche consentendo, ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ai professori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso il CNR e al personale di ruolo del CNR di svolgere attività didattica e di ricerca presso l’Università;
- che è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l’opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare di comune intesa nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di collocazione di Istituti del CNR e articolazioni territoriali degli stessi all’interno dell’Università;
- che è riconosciuta, infine, da parte di entrambi gli Enti, l’opportunità: a) di dare attuazione alla mobilità del personale di ricerca del CNR verso l’Università e di ricercatori e professori universitari di ruolo presso gli Istituti del CNR per periodi determinati ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N. 127/2003; b) di prevedere l’applicazione dell’istituto dell’associazione come regolato dal “Disciplinare sui criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del Personale” approvato con provvedimento del Presidente del CNR n. 006 del 2 febbraio 2007; c) di consentire la partecipazione degli Istituti del CNR convenzionati e dei ricercatori e tecnologi del CNR in essi operanti alla partecipazione ai corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale; d) di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica riconosciuta utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
- che la presente Convenzione ha come riferimento la Convenzione Quadro di durata quinquennale tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Messina stipulata in data 06/12/2018 mediante approvazione del Consiglio di Amministrazione del CNR e degli Organi UNIME;
- che con Provvedimento del Presidente del CNR n. 81 del 31/05/2019 si conferma l’atto costitutivo dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP), con Sede a Venezia Mestre, e si stabilisce l’articolazione dell’Istituto medesimo nelle Sedi secondarie di Bologna, Roma Montelibretti e Messina e nelle Sedi secondarie senza Centro di Responsabilità di Padova e Roma Tor Vergata;

- che in data 20 gennaio 2020 è stato firmato il protocollo di intesa tra UNIME e Museo Nazionale dell'Antartide (di seguito denominato MNA) per la costituzione di una sede associata del MNA di Genova presso l'UNIME per la conservazione, lo sviluppo e la valorizzazione della Collezione Italiana di Batteri Antartici (di seguito denominata CIBAN-MNA);
- che in data 25 giugno 2020 il C.d.A. di UNIME, su proposta del Rettore, ha nominato quale Responsabile UNIME della CIBAN-MNA, giusta nota del 10/07/2020 Prot. N° 62835, la Prof. Antonia Granata, Associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali;
- che il personale del CNR-ISP di Messina possiede comprovata esperienza nel campo della ricerca polare e specifiche competenze nella gestione della CIBAN-MNA, giusto precedenti convenzioni con UNIME.

Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Scopo dell'Intesa

1. Il CNR-ISP e l'UNIME riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione anche mediante la partecipazione ai corsi di dottorato ed alle attività collegate al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali, nonché a promuovere ed attuare una collaborazione scientifica ed operativa inerente la CIBAN-MNA, utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Articolo 2

Oggetto dell'intesa

1. Collaborazione scientifica ed operativa per la gestione della CIBAN-MNA, secondo le rispettive normative e competenze, come previsto dall'art. 8 della Convenzione Quadro CNR-Università. In tale ambito il CNR-ISP ed UNIME si impegnano reciprocamente:
 - alla messa a disposizione delle attrezzature occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca e formazione di cui al punto 1;
 - a garantire l'accesso del personale di ricerca del CNR-ISP alle strutture di UNIME dedicate alla CIBAN-MNA e dei ricercatori e/o docenti universitari di UNIME alle strutture del CNR-ISP;
 - alla partecipazione ai programmi specifici o allo svolgimento di attività di ricerca secondo le disposizioni previste dall'istituto dell'associatura di cui all'Art. 6 della Convenzione Quadro CNR-Università.
2. Nomina a titolo gratuito la Dott.ssa Angelina Lo Giudice, Ricercatore CNR-ISP con precedenti collaborazioni con UNIME e comprovata esperienza nel campo della microbiologia polare, quale Responsabile scientifico della CIBAN-MNA. La responsabilità scientifica comporterà:
 - la supervisione operativa e scientifica delle attività di mantenimento della CIBAN-MNA;
 - la stesura e la trasmissione al MNA dei rapporti periodici annuali sull'andamento delle attività museali.
3. Il Responsabile della CIBAN-MNA (soggetto con potere di firma) e il Responsabile scientifico predisporranno assieme:
 - le eventuali richieste di finanziamento al MNA per le esigenze museali;
 - gli atti amministrativi/contabili inerenti la gestione della CIBAN-MNA.

Articolo 3

Mobilità

1. In applicazione dell'articolo 5 della Convenzione Quadro CNR-Università ed ai sensi e nei limiti stabiliti dall'Art. 21, comma 1, del D. Lgs. N. 127/2003, i ricercatori e tecnologi del CNR possono assumere incarichi di insegnamento a contratto presso l'Università, in materie pertinenti all'attività svolta, nonché assumere incarichi di direzione di centri di ricerca presso l'Università per periodi determinati, percependo i compensi previsti. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ente.

Articolo 4

Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il CNR-ISP e l'UNIME, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.
2. In applicazione dell'articolo 10 del Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n.363 (Norme per l'individuazione di particolari esigenze delle Università ai fini delle norme del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.), che si intende esteso anche agli adempimenti previsti dal D. Lgs. N. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti, le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui alla presente convenzione, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. N. 626/1994 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs n. 626/94 e dell'art. 4 del D. Lgs n. 230/95. In questo caso le parti concordano che, nel rispetto dell' art. 7 del D. Lgs n. 626/94, il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 4 del citato D. Lgs) e, se previsto, la Relazione di Radioprotezione (art. 61, comma 2, D. Lgs 230/95 e s.mi.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.
3. Nel caso, invece, che una struttura afferente ad uno dei contraenti e dotata di autonomia scientifica ed organizzativa, oltre che economica e gestionale, sia ospitata all'interno delle aree di pertinenza dell'altra parte contraente, gli obblighi rimangono in capo al Datore di Lavoro individuato dalla parte ospitata. In questo caso le Parti effettuano, in base alla propria organizzazione interna, le rispettive valutazioni di rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico. Tali valutazioni saranno interscambiabili tra i contraenti, anche al fine di concordare le opportune azioni comuni e di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla normativa in questione, da contrattare in sede locale.
4. I costi relativi all'affidamento di incarichi professionale ed alla sorveglianza sanitaria prevista dalla citata normativa sono a carico del soggetto individuato Datore di Lavoro.

Articolo 5

Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalla presente Convenzione operativa, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguono in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato

al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. Il CNR-ISP ed UNIME possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione operativa dovrà essere menzionato l'intervento del CNR-ISP e dell'UNIME quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 6

Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

1. La presente Convenzione operativa avrà la stessa durata dell'accordo tra UNIME e MNA siglato il 20 gennaio 2020.
2. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione operativa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 7

Trattamento dei dati personali

1. Il CNR-ISP si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione operativa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del GDPR Reg. UE 2016/679.
2. L'UNIME si impegna a trattare i dati personali provenienti dal CNR-ISP unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 8

Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione operativa, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il Foro di Messina attraverso la procedura di arbitrato.

Articolo 9

Registrazione

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. Il presente atto è soggetto, altresì, ad imposta di bollo che sarà assolta dall'Università, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Messina,

Venezia Mestre,

Per l'Università di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Istituto di Scienze Polari (CNR)
Il Direttore
Prof. Carlo Barbante